# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2095

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICANO, LA PENNA**

*Presentata il 27 settembre 1984*

## Norme per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Fin dal 1951 (legge 27 ottobre 1951, n. 1402) il Ministero dei lavori pubblici, per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra, ha costantemente adottato la seguente procedura:

*a)* affidamento della progettazione a ditta idonea e contestuale promessa di assegnare i lavori in concessione alla ditta stessa sulla base dei progetti come sopra affidati, ove approvati dagli organi competenti (articolo 16 di detta legge);

*b)* emissione del decreto di concessione con il pagamento dei lavori in annualità trentennali.

Attualmente però la Corte dei conti ha bloccato tale procedura in quanto questa sarebbe in contrasto con la legge 8 agosto 1977, n. 584; talché attualmente tutti i lavori, a suo tempo affidati in concessione, e per i quali il Ministero ormai dispone dei relativi progetti esecutivi, sono fermi, con grave danno sia dei comuni interessati sia delle stesse ditte concessionarie.

Si propone pertanto che la situazione venga definita con apposita norma che potrebbe essere costituita dall'articolo 1 della proposta allegata.

Molti piani di ricostruzione sono scaduti, a norma di legge, in quanto sono entrati in vigore i relativi piani regolatori generali; tale scadenza comporta in effetti il blocco di ogni lavoro, anche se già progettato ed affidato.

Fra l'altro la norma stessa blocca le recenti leggi n. 80 del 14 aprile 1984 e n. 363 del 24 luglio 1984, tese a rifinanziare l'attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra e dai sismi verificatisi negli anni passati. Si propone pertanto una norma (articolo 2) con la quale i piani di cui trattasi conserverebbero la loro efficacia, anche se scaduti, e sino al completamento delle relative opere.

Con l'articolo 3 si propone l'abrogazione dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 933, in quanto l'ordine di precedenza previsto da detta norma è eccessivamente vincolante per il Ministero dei lavori pubblici e di fatto agevola esclusivamente i comuni già finanziati.

La citata legge n. 1402 poneva di fatto un limite all'intervento del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda l'attuazione dei piani di ricostruzione, prevedendo, di norma, l'intervento del Ministero stesso per i comuni inferiori a 25.000 abitanti.

Ma poiché è avvenuto che nel frattempo vari comuni, gravemente danneggiati dalla guerra, hanno superato detta popolazione, ma nel contempo non hanno ancora ottenuto il completamento dei lavori di ricostruzione, è opportuno legiferare in merito; si propone pertanto, all'articolo 4 della proposta di legge, l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I lavori di attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra vengono affidati in concessione dal Ministero dei lavori pubblici, con somma urgenza, a trattativa privata, anche in deroga alla disciplina di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e alla legge 8 agosto 1977, n. 584, alle imprese designate dalle amministrazioni comunali interessate.

ART. 2.

I piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra di cui all'articolo 1, anche se scaduti, conservano la loro efficacia sino al completamento delle relative opere, purché queste ultime siano previste dai piani regolatori generali dei comuni stessi.

ART. 3.

L'articolo 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 933, è abrogato.

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è abrogato.